

The background image is a conceptual illustration of an iceberg. The tip of the iceberg, which is visible above the water line, is a small, jagged piece of clear plastic. The much larger, submerged part of the iceberg is a massive, dark blue plastic bag, representing the hidden volume of plastic waste. The water is a deep blue, and the sky is a pale, hazy grey.

Direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio

Direttiva 94/62/CE

Testo consolidato 2019



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio | Testo consolidato

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 dell'31.12.1994, pag. 10)

Il testo consolidato 2019 della direttiva tiene conto delle modifiche ed abrogazioni intervenute dal 2003 al 2019.

[Vedi Modifiche/abrogazioni](#)

Edizione: 1.0

Data: Agosto 2019

ISBN: 978-88-98550-16-6

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	3
Changelog	4
Modifiche/abrogazioni	5
Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio Testo consolidato 2019	6
Articolo 1 Fine	8
Articolo 2 Ambito di applicazione	8
Articolo 3 Definizioni	8
Articolo 4 Prevenzione	9
Articolo 5 Riutilizzo	10
Articolo 6 Recupero e riciclaggio	11
Articolo 6 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi	13
Articolo 6 ter Segnalazione preventiva	14
Articolo 7 Sistemi di restituzione, raccolta e recupero	14
Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione	14
Articolo 8 bis Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili	15
Articolo 9 Requisiti essenziali	15
Articolo 10 Normalizzazione	15
Articolo 11 Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi	16
Articolo 12 Sistemi di informazione e comunicazioni	16
Articolo 13 Informazione degli utenti di imballaggi	17
Articolo 14 Piani di gestione	17
Articolo 15 Strumenti economici	17
Articolo 16 Notificazione	17
Articolo 18 Libertà di immissione sul mercato	17
Articolo 19 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico	18
Articolo 20 Misure specifiche	18
Articolo 20 bis Relazione sulle borse di plastica	18
Articolo 21 Procedura di comitato	18
Articolo 21 bis Esercizio della delega	18
Articolo 22 Recepimento nel diritto interno	19
Articolo 23	19
Articolo 24	19
Articolo 25	19
Allegato I Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1	22
Allegato II Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi	23
Allegato III Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati «imballaggi e rifiuti di imballaggio» (secondo le tabelle da 1 a 4 riportate in appresso)	24
Allegato IV Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d)	28
Realizzazione	29

Changelog

Ed 1.0 Agosto 2019

Modifiche/abrogazioni

Il testo consolidato 2019 tiene conto delle seguenti modifiche abrogazioni dal 2003 al 2019, nel dettaglio:

- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU n. L 284 del 31/10/2003 pag. 0001 - 0053)
- Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo (GU n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0026 - 0032)
- Direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L70/17 dle 16.3.2005)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (GU 87/109 del 31.3.2009)
- Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Gu L 37/10 dell'8.2.2013)
- Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115/11 del 6.5.2015)
- Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150/141 del 14.6.2018)



Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio | Testo consolidato 2019

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 dell'31.12.1994, pag. 10)

Il testo consolidato 2019 della direttiva tiene conto delle modifiche ed abrogazioni intervenute dal 2003 al 2019.

[Articolo 1 Fine](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Prevenzione](#)

[Articolo 5 Riutilizzo](#)

[Articolo 6 Recupero e riciclaggio](#)

[Articolo 6 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi](#)

[Articolo 6 ter Segnalazione preventiva](#)

[Articolo 7 Sistemi di restituzione, raccolta e recupero](#)

[Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione](#)

[Articolo 8 bis Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili](#)

[Articolo 9 Requisiti essenziali](#)

[Articolo 10 Normalizzazione](#)

[Articolo 11 Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi](#)

[Articolo 12 Sistemi di informazione e comunicazioni](#)

[Articolo 13 Informazione degli utenti di imballaggi](#)

[Articolo 14 Piani di gestione](#)

[Articolo 15 Strumenti economici](#)

[Articolo 16 Notificazione](#)

[Articolo 18 Libertà di immissione sul mercato](#)

[Articolo 19 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico](#)

[Articolo 20 Misure specifiche](#)

[Articolo 20 bis Relazione sulle borse di plastica](#)

[Articolo 21 Procedura di comitato](#)

[Articolo 21 bis Esercizio della delega](#)

[Articolo 22 Recepimento nel diritto interno](#)

[Articolo 23](#)

[Articolo 24](#)

[Articolo 25](#)



Allegati

Allegati

[Allegato I Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1](#)

[Allegato II Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità \(in particolare la riciclabilità\) degli imballaggi](#)

[Allegato III Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati «imballaggi e rifiuti di imballaggio» \(secondo le tabelle da 1 a 4 riportate in appresso\)](#)

[Allegato IV Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d\)](#)